

Regolamento per la frequenza della Scuola Forense “Enrico De Nicola” COA di Torre Annunziata

Art. 1

Organizzazione delle attività

1. Il Direttore della Scuola sovrintende all'organizzazione di tutte le attività ed al coordinamento dei docenti, garantendo anche la tempestiva correzione degli elaborati delle esercitazioni.

Art. 2

Obbligo di frequenza

1. Il discente ha l'obbligo della frequenza della Scuola per almeno diciotto mesi, articolato in tre moduli, così come disposto dagli artt. 35.4 e 48.3 del Regolamento Generale COA.
2. Per i periodi di pratica in corso si richiede la partecipazione alle lezioni tenute dalla Scuola Forense in rapporto al periodo rimanente.
3. Ogni lezione ha la durata di due ore ed ogni settimana si tengono due lezioni (lunedì e mercoledì). Le esercitazioni si svolgono il sabato mattina.
4. Si considera frequentante colui che ha partecipato al 60% delle lezioni di ogni modulo, così come previsto dal modificato art. 35.4 del Regolamento Generale COA.

Art. 3

Comportamento

1. Il discente, durante la frequenza della Scuola Forense ha l'obbligo di comportarsi con correttezza, dignità, lealtà e decoro nei confronti dei docenti e dei colleghi.

Art. 4

Sanzioni

1. La violazione da parte del discente degli obblighi e dei doveri di cui al presente regolamento dovrà essere segnalata al Direttore della Scuola che potrà, previo parere obbligatorio di una commissione costituita dal Presidente, dal Segretario e dal Delegato Scuola COA, prevedere le opportune misure e sanzioni.

2. Per la violazioni di cui al comma 1 sarà previsto a titolo di sanzione il non riconoscimento della presenza alla lezione in cui si è rilevata la condotta in violazione al regolamento.

Art. 5

Verifica della frequenza

1. Il discente potrà essere ammesso a partecipare alla lezione o alla esercitazione anche quando queste siano iniziate, ma non oltre i quindici minuti dal loro inizio.
2. La frequenza del discente alla singola lezione od esercitazione sarà verificata dal docente o dal tutor attraverso un verbale nel quale il praticante dovrà apporre la propria firma prima dell'ingresso in aula ed al termine della lezione.
3. In caso di lezione o esercitazione con modalità FAD si seguiranno le disposizioni date in materia dal CNF.

Art. 6

Verifica del profitto

1. Al termine dei primi due moduli ed alla conclusione del corso sono previste verifiche da parte delle Commissioni di valutazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento secondo quanto indicato nelle linee guida delle Scuole Forensi redatte dalla SSA.

Art. 7

Commissioni di valutazione

1. Presso il Consiglio dell'Ordine è istituita una commissione di valutazione con il compito di accertare la frequenza con profitto degli iscritti alla Scuola Forense.
2. La commissione è composta da un numero minimo di tre componenti. Della commissione possono far parte, oltre ai consiglieri ed ai componenti della Scuola Forense, anche Avvocati iscritti all'Albo, professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche. Non possono in ogni caso essere componenti della Commissione coloro che hanno subito sanzioni disciplinari definitive.

Art. 8

Esonero

La frequenza obbligatoria alla Scuola forense, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52.2 del Regolamento Generale COA, può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari riconosciuti dai Regolamenti attuativi della l. 247/12.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'inizio dell'anno formativo 2022/2023 e ne sarà data pubblicità agli iscritti con mezzi idonei.